

DISPOSIZIONI ATTUATIVE**della legge regionale 25 giugno 2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale**

Capo I

Disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

Art. 1

(Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a))

1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 24,00 euro, valutato in base al costo delle operazioni colturali ordinarie e straordinarie previste dal piano di coltura e conservazione come definite al comma 2.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie a mantenere la tartufaia in produzione in condizioni ottimali, svolte con cadenza annuale o inferiore; per manutenzione straordinaria si intendono le operazioni colturali svolte con periodicità superiore, i cui effetti non si esauriscono nell'anno di esecuzione, ma che si riverberano su un periodo più lungo, coincidente con la durata del piano colturale, pari a 5 anni.

Art. 2

(Modalità per la concessione dell'indennità, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e procedure di controllo del rispetto degli impegni – articolo 4, comma 4 lettere b) e c))

1. Il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è effettuato con la collaborazione delle province territorialmente competenti, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore, al comune nel cui territorio sono radicate le piante oggetto della domanda stessa.
3. La domanda presentata per la prima volta è redatta secondo il modello di cui all'allegato A, e contiene la proposta di piano di coltura e conservazione, compilata secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato B. Alla stessa è allegata l'estratto di mappa catastale, relativo alle particelle interessate. Nelle annualità successive dovrà essere compilata una domanda di conferma secondo il modello allegato C. Terminato il periodo di validità sarà necessario presentare un nuovo piano di coltura e conservazione, unitamente alla domanda di conferma.
4. Il comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e di compilare il verbale di accertamento, conformemente all'allegato D, in originale e due copie. In seguito all'istruttoria il comune può richiedere al beneficiario opportune modifiche alla proposta di piano colturale.
5. La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.
6. Acquisiti i verbali della Commissione, il comune trasmette copia delle domande corredate dalle proposte dei piani di coltura e conservazione e degli estratti di mappa catastale, o delle domande di conferma, insieme al verbale di accertamento, alla provincia competente per territorio che effettua il controllo dei documenti, provvedendo alle opportune correzioni quando accerti inesattezze formali o errori materiali. Se sono accertate altre irregolarità il verbale deve essere restituito con rilievo alla Commissione.

7. La provincia predispose un elenco generale dei beneficiari completo dei dati anagrafici e del numero di piante ammesse, e lo invia al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.
8. Il Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, provvede al riparto dei fondi tra le province, in proporzione al totale delle piante riconosciute; le province effettueranno la liquidazione ai beneficiari di quanto spettante.
9. Le province effettuano controlli sul 5% delle domande accolte per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità dovrà essere data comunicazione al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura ed il premio, se già erogato, dovrà essere restituito.
10. Le province entro 60 giorni dall'accredito delle somme, rendicontano al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, con specifica relazione, i pagamenti effettuati e le eventuali economie e tengono comunque a disposizione dello stesso tutti gli atti necessari per gli eventuali riscontri e accertamenti.

Art. 3

(Norme tecniche)

1. Le piante che danno diritto all'indennità sono le specie latifoglie arboree o arbustive, governate sia a fustaia sia a ceduo, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico). Hanno diritto ad indennità le piante appartenenti alle specie: Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætreæ*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*).
2. La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.
3. L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.
4. L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.
5. In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.
6. In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.
7. Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m²/pianta).

Capo II

Disposizioni attuative dell'articolo 5, della l.r. 16/2008 (Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)

Art. 4

(Domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. Le tartufaie controllate e coltivate, come definite all'articolo 2 della l.r. n. 16/2008, sono soggette a riconoscimento da parte della provincia territorialmente competente.
2. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della l. 16

dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2008.

3. La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata alla provincia territorialmente competente, con le modalità di cui all'articolo 5, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

4. Nel caso in cui il riconoscimento o il rinnovo sia richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da un consorzio, a norma dell'articolo 4 della l. 752/1985, la domanda può essere presentata, rispettivamente, dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.

5. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato E.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. La domanda di riconoscimento o di rinnovo è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) diretta ad attestare:

a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo al richiedente (affitto, comodato, usufrutto).

2. Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che i medesimi gli hanno concesso in uso esclusivo il terreno stesso con destinazione tartufaia e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che gli stessi gli hanno concesso il fondo ai titoli di cui sopra (affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola) e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

4. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti. La domanda deve essere comunque corredata anche dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 qualora necessaria.

5. Nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.

6. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un consorzio, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento facenti capo a ciascun socio del consorzio (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo a ciascun socio del consorzio (affitto, comodato, usufrutto).

La domanda di riconoscimento o di rinnovo, oltre che dall'eventuale documentazione di cui ai commi 2 e 3, deve essere corredata ulteriormente da:

c) copia conforme dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci; nell'atto costitutivo deve essere specificato, per ciascun socio, il possesso della qualità di imprenditore titolare di azienda agricola o forestale o di imprenditore conduttore di azienda agricola o forestale, gli estremi dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro CCIAA, gli elementi identificativi della superficie aziendale interessata dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

d) copia conforme dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

7. Ad ogni domanda di riconoscimento, da chiunque presentata, devono essere allegati in ogni caso:

a) una relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da un tecnico qualificato, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici del sito, la vocazione di questo alla tartuficoltura;

b) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nell'allegato F, per le tartufaie controllate, e nell'allegato G, per le tartufaie coltivate;

c) una cartografia che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il riconoscimento, timbrata e firmata da un tecnico qualificato;

d) visura catastale aggiornata.

In caso di rinnovo senza variazioni dovranno essere allegati i documenti descritti ai punti b) e d).

8. A norma dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, il proprietario o il conduttore del fondo ospitante una tartufaia riconosciuta non ha diritto ad usufruire dell'indennità per la conservazione del patrimonio arboreo tartufigeno radicato all'interno della tartufaia stessa, per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

Art. 6

(Attestazione di riconoscimento)

1. La provincia territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, procede alla verifica della rispondenza alla normativa vigente della documentazione allegata e, tenuto conto dello strumento conoscitivo costituito dalla cartografia regionale di attitudine alla produzione di tartufo, in caso di esito positivo, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia. Eventuali richieste per tartufaie al di fuori di tali zone saranno valutate caso per caso.

2. Il provvedimento di riconoscimento prescrive, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e, nel caso l'istruttoria verificasse l'incompletezza dello stesso, le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nell'allegato F - per le tartufaie controllate, e nell'allegato G - per le tartufaie coltivate.

3. L'attestazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. La perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente alla provincia competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.

5. Le province effettuano controlli sul 5% delle tartufaie riconosciute per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riconoscimento.

6. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

7. L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lett. g) della l.r. 16/2008.

Art. 7

(Modalità di compilazione, aggiornamento e comunicazione degli elenchi delle tartufaie riconosciute)

1. Le province trasmettono, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute o revocate nell'anno precedente. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:

- numero di tartufaie riconosciute nel territorio di competenza e superficie complessiva;
- numero di controlli effettuati e loro esito;
- numero di tartufaie revocate.
- Per ciascuna tartufaia devono essere indicati:
 - i dati anagrafici dei titolari;
 - la localizzazione (comune, foglio e particella catastale);
 - la superficie;
 - la tipologia della tartufaia: controllata, coltivata, singola, associativa, consortile;
 - le specie di tartufo prodotte;
 - gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
 - gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

Capo III

Disposizioni attuative dell'articolo 6, della l.r. 16/2008

(Disciplina della raccolta)

Art. 8

(Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione e gestione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2008)

1. Le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, di cui all'articolo 6, comma 4 lettera a) sono contenute rispettivamente negli allegati F e G al presente provvedimento.

Art. 9

(Caratteristiche della tabelle di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 752/1985)

1. Le tabelle delimitanti le tartufaie riconosciute ai sensi della l.r. 16/2008 contengono gli estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento nonché la data di cessazione di validità. Ciascuna tabella deve rispondere alle caratteristiche rappresentate nell'allegato H: avere dimensioni di centimetri 21 x 28, riportare tutte le diciture previste in caratteri neri su fondo chiaro ed essere applicate su appositi sostegni, ben visibili singolarmente e l'una dall'altra lungo i perimetri delle tartufaie riconosciute.

2. Le tabelle attualmente apposte per la delimitazione di tartufaie riconosciute restano valide fino alla data di cessazione di validità dell'attestazione di riconoscimento.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della l. 752/85 le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 10

(Superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c, della l.r. 16/2008)

1. Lo strumento conoscitivo di riferimento per la definizione della superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata, come definita al quinto comma dell'articolo 3 della l. 752/1985,

e pertanto riconoscibile ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, è costituito dalla Carta delle potenzialità alla produzione del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico) del territorio piemontese, in scala 1:250.000, redatta nell'anno 2007 dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. per conto della Regione Piemonte.

2. In applicazione della l.r. 16/2008, si considera produttiva la percentuale del dieci per cento della superficie ad altitudine alta e media, ricadente in territorio non urbano.

3. Al fine di contemperare i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori, le province possono procedere al riconoscimento di una superficie compresa tra il cinque ed il dieci per cento della superficie considerata produttiva relativa al tartufo bianco d'Alba o del Piemonte, come indicato nell'allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative dell'articolo 7, della l.r. 16/2008 (Modalità di ricerca e di raccolta)

Art. 11

(Modalità per la ricerca e la raccolta)

1. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani.

2. Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di larghezza, solo dopo la segnalazione di rinvenimento da parte del cane, limitatamente al punto ove lo stesso lo ha iniziato.

3. Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.

4. Nell'esercizio della ricerca, oltre agli scavi effettuati su segnalazione del cane, è vietata l'apertura di buche soprannumerarie, o la lavorazione andante, anche manuale, del terreno.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non segnalati dal cane e dei tartufi immaturi o avariati.

6. La ricerca e la raccolta con modalità difformi da quanto stabilito nel presente provvedimento è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

7. Devono essere in ogni caso rispettati gli obblighi derivanti da altre leggi e le buone norme di convivenza civile.

Capo V

Disposizioni attuative dell'articolo 9, della l.r. 16/2008 (Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

Art. 12

(Modalità di funzionamento delle commissioni d'esame)

1. Le province territorialmente competenti provvedono alla costituzione delle commissioni, la cui composizione è disposta ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della l.r. 16/2008, per lo svolgimento dell'esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta del tartufo dei candidati residenti. Le amministrazioni provinciali il cui territorio di competenza presenta una minore vocazione tartufigena possono accordarsi per costituire una commissione d'esame interprovinciale.

2. Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame, per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

3. Le province provvedono alla predisposizione del calendario degli esami, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

4. Le commissioni provinciali sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Art. 13

(Caratteristiche del tesserino attestante l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi)

1. Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dalle province a seguito dell'esito positivo dell'esame ed è predisposto secondo il modello contenuto nell'allegato L.

2. Eventuali duplicati del tesserino possono essere rilasciati, previa richiesta scritta dell'interessato alla provincia territorialmente competente, alla quale sia stata allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i competenti organi di polizia, oppure il tesserino deteriorato, ed accertata la regolarità della posizione del titolare nei confronti della tassa di concessione regionale annuale. Il duplicato riceve la numerazione e la durata del tesserino precedente; queste dovranno essere riportate sullo stesso, insieme alla dicitura "duplicato".
3. I tesserini rilasciati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 10/2002 saranno sostituiti al termine del periodo di validità.
4. Per quanto attiene alla tassa di rilascio o di rinnovo ed alla tassa di concessione regionale annuale si rimanda alle disposizioni della l.r. 13/80 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Tipologie dei dati relativi ai soggetti abilitati e modalità di aggiornamento e comunicazione)

1. Le province trasmettono al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco aggiornato dei tesserati residenti. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:
 - cognome e nome del tesserato;
 - indirizzo completo (Comune, CAP, via/piazza/corso/viale, numero civico, eventuale frazione o località);
 - data dell'esame che ne ha accertato l'idoneità;
 - numero del tesserino rilasciato;
 - data del rilascio.

Capo VI

Disposizioni attuative dell'articolo 10, della l.r. 16/2008
(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)

Art. 15

(Importo della tassa di concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

1. L'importo della tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della l.r. 16/2008, vista la D.G.R. n. 53 – 10692 del 13 ottobre 2003, è confermata in euro 140,00.

Art. 16

(Modalità di attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi)

1. L'attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio regionale per l'anno solare di riferimento è costituita dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale annuale, salvo i casi di esclusione ai sensi della normativa vigente.
2. La ricevuta deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità ed esibita, unitamente a quest'ultimo, ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 15 della l. 752/85.
3. La ricerca e la raccolta in mancanza del permesso, o in mancanza della sola attestazione di permesso, sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

Capo VII

Disposizioni attuative dell'articolo 11, della l.r. 16/2008
(Calendario di ricerca e raccolta)

Art. 17

(Modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario di ricerca e raccolta).

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, di concerto con le province, acquisito il parere dei centri specializzati di cui all'articolo 2 della l. n. 752/1985.
2. Ai fini della concertazione, la Regione sottopone il parere dei centri specializzati alle province. Le province formulano le proprie proposte di calendario, con particolare riguardo alla definizione del periodo di divieto assoluto di raccolta.

3. La Regione sulla base dei pareri e delle proposte acquisite, definisce il calendario unico di raccolta per tutto il territorio regionale.

4. Le province possono proporre variazioni al calendario di raccolta in relazione all'andamento climatico stagionale; la Regione sottopone le proposte al parere di centri specializzati di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla variazione del calendario di raccolta.

Art. 18

(Autorizzazione temporanea alla raccolta ai fini scientifici)

1. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, per fini scientifici, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario, previa autorizzazione temporanea alla raccolta rilasciata dalla provincia territorialmente competente.

2. L'istanza, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o dal titolare della ricerca, è presentata alla provincia almeno sessanta giorni prima della prevista data di fruizione e deve contenere i seguenti dati:

- nominativi delle persone che svolgeranno la raccolta;
- date e luoghi previsti per la raccolta;
- motivazioni della raccolta, in particolare se questa è richiesta in periodo fuori calendario.

3. La provincia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea o al suo eventuale diniego motivato.

Capo VIII

Disposizioni attuative dell'articolo 12 della l.r. 16/2008

(Associazioni dei raccoglitori)

Art. 19

(Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori)

1. Ai fini del riconoscimento da parte della Regione Piemonte, le associazioni dei raccoglitori o cercatori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) avere almeno 50 soci iscritti;
- d) essere costituite da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o da essi condotti, o da conduttori di tartufaie riconosciute.

2. Le associazioni interessate presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda (elenco dei soci), comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 1;
- c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
- d) atto dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare istanza di riconoscimento.

3. Previa verifica delle finalità statutarie e del possesso dei requisiti di cui al comma 1, il riconoscimento dell'associazione di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale rilasciato dal Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/06/2010.